



REGIONE PUGLIA

· a · r · t · i ·

Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

Regolamento per la quantificazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche dell'agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione

Art. 1

(Fonti e campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art.113 "Incentivi per funzioni tecniche" del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato semplicemente "Codice") e si applica nel caso di appalto di servizi o forniture per il quale il bando o l'avviso con cui si indice la procedura di scelta del contraente è pubblicato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016 dall'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (di seguito anche ARTI, Agenzia o Amministrazione).
2. Il Regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa all'acquisizione di forniture e servizi.
3. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche nonché per incentivare i dipendenti dell'Agenzia esclusivamente per le attività indicate nel comma 2 dell'art. 113 del Codice.
4. Ai fini dell'applicazione degli incentivi agli appalti di servizi e forniture è necessario che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
5. Sono fatte salve le competenze dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza nazionali e regionali come definite dalla normativa vigente e il necessario raccordo con l'attività delle medesime in sede di programmazione e gestione degli approvvigionamenti.

Art. 2

(Fondo per le incentivazioni e sua costituzione)

1. L'ARTI, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA, che confluisce in un apposito fondo, denominato "Fondo funzioni tecniche".
2. L'importo posto a base della costituzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
3. L'80% della quota, che confluisce nel Fondo funzioni tecniche per ogni intervento riferito a servizi o forniture, ha destinazione vincolata a uno specifico progetto ed è rivolta ad incentivare il personale dipendente dell'ARTI, secondo le modalità e i criteri recepiti dal presente Regolamento e contrattati a livello decentrato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice. Tale importo è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. La restante parte, pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è

destinata all'acquisto da parte dell'Agenzia di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli a favore dell'Agenzia. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono imputati al medesimo capitolo di spesa connessa all'acquisizione di forniture e servizi e, pertanto, non rientrano nel tetto della spesa per il salario accessorio previsto dall'art.23 del D. Lgs. n.75/2017.
6. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nei relativi documenti di progetto.

Art. 3

(Destinatari)

1. Il presente Regolamento si applica ai dipendenti dell'ARTI, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente Regolamento, nonché ai lavoratori somministrati qualora impegnati nelle attività di cui all'art.113, comma 2, del Codice.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - Il **responsabile unico del procedimento** a cui compete il coordinamento e la supervisione dell'intero procedimento, come riportato nelle linee guida dell'ANAC;
 - Il **personale degli uffici** che partecipa alla attività di verifica preventiva del progetto, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei disciplinari, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
 - Il **personale degli uffici** che è incaricato della direzione dell'esecuzione o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - I **collaboratori tecnici o amministrativi** dei soggetti indicati nelle attività precedenti, che svolgono compiti di supporto del RUP, dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dell'esecuzione o verifica di conformità e che intervengono nelle vari processi di lavoro connessi alle attività indicate nel comma 2 dell'art.113 del Codice.

Art. 4

(Costituzione del Gruppo di Lavoro)

1. I soggetti, di cui al precedente art. 3, sono individuati con atto del Direttore Amministrativo per specifico intervento e/o a categoria di interventi.

2. I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei lavoratori, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Direttore Amministrativo, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I soggetti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Direttore Amministrativo accerta la non ricorrenza di tale fattispecie, anche mediante acquisizione di relativa dichiarazione rilasciata dall'interessato.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato.

Art. 5

(Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo)

1. Ai fini del presente Regolamento, ARTI incentiverà gli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 20.000.
2. L'ARTI, inoltre, ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018, è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione di politiche, progetti ed interventi di tipo regionale e realizza progetti e attività finanziati dall'Unione Europea. Nell'ambito di tale ruolo, ARTI è incaricata di svolgere attività progettuali in cui si rende necessario espletare procedure di appalto non programmabili. Saranno, quindi incentivati, oltre a quanto specificato nel precedente punto 1, gli appalti di servizi e forniture, relativi alle suddette attività progettuali, di importo pari o superiore ai 5.000 euro.
3. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente Regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e confluiscono nel fondo Funzioni Tecniche ai sensi del comma 3 dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016, per le finalità indicate dal comma 4 dello stesso articolo.

Art. 6

(Graduazione del fondo incentivante)

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) sino alla soglia comunitaria: 2%;
 - c) oltre la soglia comunitaria: 1,5%.

Art. 7

(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

FASE	ATTIVITÀ	% SU INCENTIVO
I	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	20
II	RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO	50
III	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ	30
		100

2. In caso di redazione di capitolati con un livello accentuato di complessità tecnica, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante

FASE	ATTIVITÀ	% SU INCENTIVO
I	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	40
II	RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO	40
III	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ	20
		100

3. Qualora una funzione venga svolta da più figure compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 8

(Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie)

1. Il mancato rispetto dei tempi previsti e dei costi inseriti nel quadro economico della fornitura, se imputabili ai soggetti beneficiari del fondo incentivante, comporterà una riduzione dell'incentivo. La differenza tra l'incentivo dovuto e l'incentivo ridotto costituirà economia di spesa confluendo nel fondo di cui all'art. 2.
2. La percentuale di riduzione dell'incentivo, che va dal 5% al 100%, è determinato con atto motivato del Direttore Amministrativo in relazione alla gravità del danno creato all'Agenzia.

Art. 9

(Modalità di corresponsione delle quote di incentivo)

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella, definite nell'art. 7. Ai fini della attribuzione il Direttore Amministrativo tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV per quanto di rispettiva competenza.

Art. 10

(Coincidenza di funzioni e sostituzioni)

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un soggetto, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Direttore Amministrativo

Art. 11

(Modalità di liquidazione delle quote di incentivo)

1. La liquidazione dell'incentivo al personale, come precedentemente individuato, è disposta previo accertamento, da parte del Direttore Amministrativo, delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti per ciascuna fase procedurale, nonché del rispetto dei tempi e dei costi previsti come indicato all'art. 9 del presente Regolamento.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento per le fasi già svolte.

Art. 12

(Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo)

1. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 13

(Limite individuale ai compensi da corrispondere)

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 1 del DLgs 50/2016 ss.mm.ii. e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Agenzia.

Art. 14

(Informazione e confronto)

1. L'Agenzia fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alle RSU e alle OO.SS. in merito ai compensi erogati di cui al presente Regolamento, in forma aggregata e anonima, nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente atto trova applicazione per le procedure di affidamento ricadenti nell'ambito del DLgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni a decorrere dalla data di approvazione.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n.50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.